LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE

DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**

NUMERO 1\2025

- Le novità del decreto legge 105\2023 convertito nella legge 137/2023 di L. RAMACCI
- *Responsive regulation* e tutela penale dell'ambiente. Percorsi per la valorizzazione dell'*enviromental restorative justice* di G. ROTOLO
- La "mera buona volontà" non premia: il ravvedimento operoso nei delitti contro l'ambiente al vaglio della Cassazione di G. TOSCANO
- Il concorso apparente tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale e gli ulteriori spazi per il reato eventualmente complesso di L. BIN
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

LA "MERA BUONA VOLONTÀ" NON PREMIA: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE AL VAGLIO DELLA CASSAZIONE

"MERE GOODWILL" IS NOT ENOUGH: ACTIVE REPENTANCE IN ENVIRONMENTAL CRIMES UNDER REVIEW BY THE COURT OF CASSATION

di Giuseppe TOSCANO

Abstract. Nella pronuncia in commento, la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità penale di due imputati, titolari di un'officina meccanica, ritenuti colpevoli del delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-*bis* c.p.
Contestualmente, i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 452-*decies* c.p., ritenendosi all'uopo necessaria la presenza di interventi concretamente idonei a determinare un'effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato, escludendo dunque la rilevanza a tal fine della mera attivazione del reo priva di effetto. Al riguardo, è stato osservato che l'espressione "si adopera per evitare", contenuta nella prima parte della disposizione, debba qui essere intesa come "salvaguardare", implicando quindi la necessità del conseguimento di un risultato specifico — che, nel caso di specie, non è stato raggiunto.
Tale sentenza, oltre a sollecitare una riflessione sulla corretta esegesi dell'attenuante in esame, offre l'occasione per vagliarne criticamente le reali potenzialità applicative, fin qui dimostratesi piuttosto limitate, anche nella prospettiva di valutare eventuali interventi correttivi volti a rafforzarne l'efficacia incentivante.

Abstract. In the decision under review, the Supreme Court confirmed the criminal liability of the owners of a mechanical workshop, who were found guilty of the environmental pollution offense under Article 452-*bis* of the Italian Penal Code.
At the same time, the Court rejected the request for the application of the mitigating circumstance of "active repentance" under Article 452-*decies* of the Penal Code, holding that the defendant's *post-delictum* actions must effectively and permanently interrupt the harmful consequences of the crime.
It was noted in this regard that the expression "si adopera per evitare", found in the first part of this provision, should be understood here as meaning "to safeguard", thereby implying the necessity of achieving a specific result — which, in the case at hand, was not attained.
This decision not only invites reflection on the correct interpretation of the mitigating circumstance but also provides an opportunity to assess its actual practical impact and to consider potential reforms aimed at enhancing its effectiveness.

Parole chiave: Inquinamento ambientale, ravvedimento operoso, diritto penale premiale.

Key words: Environmental pollution, active repentance, reward sanctions.

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

Cass. Sez. III n. 12514 del 1° aprile 2025 (udienza 13 febbraio 2025), D.B. ed a.

Massima: *L'art. 452-*bis *c.p. individua un reato di danno, la cui prova non richiede necessariamente l'espletamento di accertamenti tecnici, essendo sufficiente il riscontro empirico degli eventi previsti dalla norma. L'attenuante del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 452-*decies *c.p., nella parte in cui premia l'adoperarsi del reo "per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori", può essere integrata solo da condotte riparatorie che si siano tradotte in un concreto risultato di tutela dell'ambiente.*

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale e i motivi di ricorso – 2. L'inquinamento ambientale quale (ennesima) fattispecie a tipicità "postuma" – 3. Il "ravvedimento operoso" tra intenzione e risultato – 4. La necessità di una maggiore valorizzazione del premio nei delitti contro l'ambiente

1. La vicenda processuale e i motivi di ricorso.

Con la decisione in commento, la terza sezione della Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma il 27 marzo 2024 nei confronti di due imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 452-*bis* e 349 c.p., annullando parzialmente la sentenza impugnata solo nei confronti di uno di essi, limitatamente all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 349, comma 2, c.p.

Si tratta di una pronuncia di sicuro e immediato interesse, atteso che i giudici di Piazza Cavour, oltre a offrire importanti puntualizzazioni in ordine ai presupposti applicativi del delitto di inquinamento ambientale, si occupano – a quanto consta, per la prima volta – della circostanza attenuante del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 452-*decies* c.p.[1]. Per tale ragione, a prescindere dalla condivisione o meno delle posizioni assunte dagli Ermellini, queste sembrano comunque destinate a rappresentare uno snodo decisivo per i futuri sviluppi della circostanza *de qua*, costituendo il primo contributo interpretativo della giurisprudenza di legittimità relativo ad una disposizione che, per quanto sinora deludente sul piano applicativo, assume(va?) in realtà un ruolo centrale nella complessiva strategia di tutela inaugurata con la legge 22 maggio 2015, n. 68[2].

[1] Stando ai repertori giurisprudenziali, le poche occasioni in cui era stata lamentata, in sede di legittimità, la mancata applicazione della suddetta circostanza si erano concluse, per le più diverse ragioni, con pronunce di inammissibilità, che avevano precluso agli Ermellini la possibilità di soffermarsi sull'esegesi di tale fattispecie. Si veda, tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, M.C., RV 285619-01in cui l'inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato era dovuta alla riproposizione in sede di legittimità di doglianze relative ai motivi precedentemente rinunciati in sede di concordato in appello *ex* art. 599-*bis* c.p.p.

[2] Una previsione premiale di tale tenore, infatti, non solo era già prevista nella versione originaria della proposta di legge C. 342, presentata il 19 marzo 2013 alla Camera, che ha condotto dopo un lungo *iter* parlamentare alla riforma dei cc.dd.

Ad ogni modo, al fine di una più agevole comprensione delle questioni sottoposte al vaglio dei giudici di legittimità, appare utile procedere in via preliminare a una breve ricostruzione dei fatti di causa e dei motivi di ricorso avanzati dai ricorrenti.

Il caso origina dalla condotta di due soggetti, titolari di un'officina meccanica, che nell'esercizio di tale attività si erano resi protagonisti di un persistente e imponente sversamento di liquidi inquinanti nel suolo e sottosuolo dell'officina e dell'area circostante, determinandone la compromissione o comunque il deterioramento.

Più nel dettaglio, per stessa ammissione degli imputati, si accertava che sin dagli anni '80 la predetta attività venisse svolta senza alcuna autorizzazione e senza alcun formulario di smaltimento dei rifiuti e registro di carico e scarico, protraendosi peraltro anche dopo il primo provvedimento di sequestro, avvenuto il 27 maggio 2019. Segnatamente, dall'esame dello stato dei luoghi emergeva «la presenza, accanto a rifiuti pericolosi rinvenibili sull'intera area dell'azienda, di idrocarburi sul suolo e di olii in un tombino dell'officina», nonché la mancata manutenzione dell'impianto di prima pioggia, tale da determinare la prolungata dispersione dei reflui inquinanti e l'accumulo nel terreno circostante. A ciò si aggiungeva il "macroevento" dello sversamento diretto di olii nelle griglie, che aveva prodotto la diffusa permeazione progressiva sia di aree pavimentate che di nuda terra, tanto da rinvenirsi chiazze di idrocarburi qualificate dagli operanti in termini di "sabbie mobili".

Si costatava così la profondità e pervasività dei descritti fenomeni di dispersione di liquidi, come attestato sia dal termine resosi necessario per giungere alla bonifica dell'area, pari a tre anni, che dalla presenza di idrocarburi rilevata nei rapporti di prova eseguiti sul suolo, pari a 38.600 mg/kg, che confermava la penetrazione degli olii anche all'interno del suolo. Dai lavori di rimozione della cisterna interrata, del pozzetto di servizio e tubazione di collegamento, pure interessati dagli olii e scollegati dalla rete fognaria locale, si procedeva peraltro al recupero di centinaia di litri di emulsioni e di 770 kg di fanghi, raggiungendo così oltre a 15.000 litri di rifiuti complessivi pericolosi e portati a smaltimento.

In questi termini, la Corte romana riteneva integrate per entrambi gli imputati le fattispecie di cui agli artt. 349 ("violazione di sigilli") e 452-*bis* c.p., avvinte dal vincolo della continuazione.

"ecoreati" del 2015, ma ha, altresì, rappresentato una costante anche dei progetti di legge in materia di delitti ambientali avvicendatisi nelle legislature precedenti. Nei lavori preparatori della riforma 2015, disponibili in *documenti.camera.it*, si legge infatti che tale fattispecie risulta "*modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino*". Il riferimento sembra essere alla fattispecie di cui al § 330b *StGB*, inserita nel Titolo XXIX relativo ai delitti contro l'ambiente, sulla quale torneremo *infra* § 4.

Ripercorsi brevemente i fatti, possiamo ora concentrarci sulle doglianze dei ricorrenti, articolate in tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, eccependo la violazione di legge e difetto di motivazione, i ricorrenti sostenevano l'insussistenza dei presupposti essenziali della fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p., proponendo quantomeno la riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 137 e 256 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U.A.). Si rilevava, in particolare, che gli olii esausti erano stati canalizzati in una cisterna interrata, mentre gli altri olii erano rinvenuti sul piazzale della officina, e poi comunque rimossi, con relativa messa in sicurezza dell'area, e nessuna bonifica sarebbe stata avviata proprio per assenza di un accertato inquinamento. Non vi erano dunque certezze in ordine alla sussistenza e consistenza di una situazione di inquinamento, risultando unicamente provata solo la fuoriuscita di olii dalla cisterna a causa di una mistura di acqua piovana e terra, sicché si sarebbe potuto o dovuto contestare le citate fattispecie contravvenzionali del T.U.A.

Con il secondo motivo, si lamentava il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 452-*decies* c.p., di cui ne è stata esclusa l'applicazione nonostante gli imputati si fossero attivati per evitare il protrarsi di ulteriori conseguenze dannose. Si osserva, in proposito, come gli stessi non avrebbero potuto porre in essere spontaneamente una attività di bonifica tecnicamente intesa, in via autonoma, mentre sarebbe provata, attraverso la dichiarazione di un teste, la loro collaborazione alla messa in sicurezza in corso nelle aree oggetto di imputazione.

Nel terzo motivo, i ricorrenti deducevano il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all'art. 349 c.p., sottolineando come con il sequestro si fosse comunque data autorizzazione per esercitare la "*facoltà di proseguire coi processi di lavorazione dell'officina meccanica fermo restando quanto in sequestro*", sicché gli imputati avevano ritenuto di poter accedere al sito sequestrato per svolgere la propria attività lavorativa. Quanto poi all'aggravante del secondo comma di tale fattispecie, riguardante "*colui che ha in custodia la cosa*", se ne inferisce la non estensibilità al correo in assenza di elementi dimostrativi della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della notifica dei provvedimenti relativi al sequestro.

Proprio tale ultimo profilo, legato alla non comunicabilità della circostanza di cui all'art. 349, comma 2, c.p. per difetto dell'elemento soggettivo, rappresenta l'unico motivo di ricorso accolto dalla Corte, che, per il resto, come anticipato, ha rigettato ciascuno dei motivi proposti dai ricorrenti.

Conviene anticipare che, per ragioni di chiarezza e omogeneità argomentativa, gli aspetti inerenti al delitto di violazione di sigilli non verranno trattati in questa sede, mentre l'attenzione verrà concentrata sui temi, tra loro interconnessi, sollevati nei primi due motivi di ricorso, rispetto ai quali

la decisione della terza sezione si rivela particolarmente densa di spunti di riflessione, anche in prospettiva *de lege ferenda*.

2. L'inquinamento ambientale quale (ennesima) fattispecie a tipicità "postuma".

Il primo motivo proposto dai ricorrenti richiede alla Corte di legittimità un'attenta esegesi della fattispecie del delitto di "inquinamento ambientale" di cui all'art. 452-*bis* c.p., già oggetto, pur nei pochi anni di vigenza, di un'intensa e sedimentata elaborazione giurisprudenziale.

Come è noto, tale previsione incriminatrice è stata introdotta dal legislatore con la citata Legge 22 maggio 2015, n. 68, con la quale, anche sulla scia di taluni eclatanti casi giudiziari e della sempre maggiore sensibilità collettiva riguardo ai temi ambientali, è stato inserito, nel Libro II del codice penale, un nuovo titolo VI-*bis*, denominato "Dei delitti contro l'ambiente"[3].

Attraverso tale riforma, che la dottrina – pur con diversità di accenti – non ha mancato di definire "epocale"[4], l'ambiente veniva incluso nel catalogo dei beni protetti dalle disposizioni codicistiche[5], riconoscendosi così, anche sul versante penalistico, l'affermazione di una rinnovata

[3] Sulle ragioni della riforma del 2015 si soffermano, tra i tanti, AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, in *penalecontemporaneo.it*, 30 luglio 2015, p. 1 ss.; CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. Pen. Proc*., n. 9/2015, p. 1073 ss.; ID., *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Riv. Quad. Dir. Amb*., n. 2/2015, p. 35 ss.; CARUSO, voce *Ambiente (riforma penale del)*, in *Dig. D. Pen*., 9° Agg., 2016, p. 73 ss.; CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente,* (a cura di CORNACCHIA-PISANI), Bologna, 2018, p. 89 ss.; D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, n. 1/ 2016, p. 83 ss.; MASERA, voce *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Libro dell'anno del diritto*, Enc. Treccani, 2016; MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Rel. n. III/04/2015 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione*, in *cortedicassazione.it*, 29 maggio 2015, p. 1 ss.; RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel Codice penale e le altre disposizioni della Legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *lexambiente.it*, 8 giugno 2015, p. 1 ss.; AMARELLI-RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO-PALIERO, ed. II, Torino, 2019, p. 81 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *penalecontemporaneo.it*, 9 luglio 2015, p. 198 ss.; TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *penalecontemporaneo.it*, 17 luglio 2015, p. 1 ss.; VERGINE, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Amb. Svil.*, n. 7/2015, p. 413.

[4] Così SIRACUSA, *op. ult. cit.*, p. 198. In chiave decisamente critica PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida Dir.*, n. 32/2015, p. 10 ss.; PATRONO, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 3-4/2017, p. 601.

[5] Detta opzione veniva da tempo sollecitata dalla nostra dottrina, che segnalava con sempre maggiore insistenza l'appartenenza a pieno titolo del bene ambiente al catalogo degli interessi meritevoli di tutela da parte del c.d. *Kernstrafrecht*. Così, tra i tanti, CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996, p. 255; LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004, p. 461; MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 3/1997, p. 677; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007, p. 225; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, p. 551.

cultura ecologista che uniformava la nostra disciplina agli *standard* di protezione europei indicati dalla Direttiva 2008/99/CE[6]. In tal guisa, veniva posto (tardivo) rimedio ad anni di immobilismo legislativo che avevano prodotto vistosi vuoti di tutela, drammaticamente messi in luce dalla prassi.

Nella cornice del nuovo titolo VI-*bis*, la fattispecie di "inquinamento ambientale" riveste senza dubbio un ruolo centrale. Essa, difatti, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*".

Già a prima lettura, il testo della disposizione si mostra caratterizzato da una certa approssimazione nella – invero complessa – descrizione dei requisiti di fattispecie, risultando connotato dalla presenza di concetti intrinsecamente indeterminati e talora ridondanti, la cui concreta definizione viene rimessa, di fatto, all'intuizione degli interpreti[7]. Come già preconizzato dai primi commentatori[8], una tale insipienza del legislatore nella descrizione della fattispecie, oltre ad ampliare in modo patologico la discrezionalità dei giudici, ha finito per generare fenomeni di vera e propria supplenza giudiziaria nella definizione "postuma" del tipo[9], un compito al quale neanche la sentenza in esame ha potuto sottrarsi, seppur confortata da un'elaborazione giurisprudenziale piuttosto uniforme, tenuta in attenta considerazione dai giudici della terza sezione[10].

---

[6] Il recepimento della direttiva nel nostro ordinamento era invero già avvenuto con il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ma tale intervento del legislatore era apparso per molti versi deludente, soprattutto in ragione della mancata introduzione di nuove fattispecie incriminatrici di danno o di pericolo concreto per l'ambiente. Si veda, tra gli altri, ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e "controlimiti" nell'adempimento della Direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n./2014, p. 233 ss.

[7] Merita comunque ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 452-*bis* c.p. in relazione ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie. V., tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 21187 del 18/5/2023, C.A. ed a., in *Amb. Svil.*, n. 7/2023, p. 469, con nota di PAONE, *Presunta incostituzionalità del delitto di inquinamento ambientale*. Al contempo, va segnalata la scarsa probabilità di successo che avrebbe comunque avuto una simile iniziativa dinanzi alla Corte costituzionale, alla luce dell'impiego quantomai cauto e "conservativo" del parametro della sufficiente determinatezza delle fattispecie penali. Si veda, analogamente, PATRONO, *La tutela*, cit., p. 602.

[8] Detto rilievo risulta condiviso e variamente messo in luce dagli Autori già richiamati *supra* in nota 3. A essi si aggiunga MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *penalecontemporaneo.it*, 12 luglio 2018, p. 43, che evidenzia la "*curiosa eterogenesi dei fini*" generata da "*l'accumulo di parole scelte con poca cura*", che invece di "*delineare meglio i confini della fattispecie, ha viceversa l'effetto di ammettere le accezioni più diverse*".

[9] Secondo la nota e incisiva espressione di SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, p. 31 ss.

[10] Si tratta, pur sempre, di un conforto relativo, posto che, come ha opportunamente messo in luce la Corte costituzionale nella pronuncia 1° agosto 2008, n. 327, intervenuta sulla fattispecie di c.d. "disastro innominato", "*l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non vale, di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale*".

Avviando l'analisi dai punti meno controversi, si è concordi nel ritenere che l'art. 452-*bis* c.p. rappresenti un delitto di evento, a dolo generico[11], nell'ambito del quale vengono incriminate quelle condotte realizzate in violazione della disciplina extrapenale di settore che abbiano cagionato un danno all'ambiente in quanto tale[12].

Prima di soffermarci sulla descrizione dell'evento, pare utile ricordare che tale fattispecie, del tutto inedita al momento della sua introduzione, si aggiunge – intercettando un livello di offesa superiore – alle ipotesi contravvenzionali di pericolo astratto presenti nel T.U.A., legate al mero superamento di determinati valori tabellari o all'esercizio di determinate attività senza autorizzazione (si vedano, rispettivamente, gli artt. 137 e 256 T.UA., evocati proprio dai ricorrenti)[13]. Allo stesso tempo, essa si pone ad un livello di gravità inferiore rispetto al delitto di "disastro ambientale", anch'esso introdotto dalla legge n. 68/2015 all'art. 452-*quater* c.p., nel cui ambito rientrano le condotte che hanno prodotto alterazioni irreversibili dell'equilibrio di un ecosistema o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; nonché le ipotesi in cui, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, risulti un'offesa all'ordine pubblico[14].

---

[11] Di recente, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la punibilità per tale delitto anche a titolo di dolo eventuale: Cass., Sez. 3, n. 40554 del 5/11/2024, M.M., in *Amb. Svil.*, n. 3/2025, p. 191, con nota di PAONE, *Il delitto di inquinamento ambientale è punibile anche a titolo di dolo eventuale*.

[12] Nonostante la pronuncia in esame non si soffermi sul punto, giova ricordare che l'avverbio "abusivamente" integra una clausola di illiceità speciale la cui finalità, secondo l'opinione maggioritaria, è quella di circoscrivere l'applicazione della fattispecie alle condotte già connotate da illiceità extrapenale e, dunque, di delimitare l'ambito del rischio consentito. Si ritengono perciò punibili, segnatamente, le attività svolte in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, nonché quelle poste in essere in violazione di leggi statali o regionali ovvero di prescrizioni amministrative. Così, tra i tanti, CORNACCHIA, *op. cit.*, p. 109; GARGANI, Ius in latenti. *Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Crim.*, 2019, p. 129 ss.; RUGA RIVA, *Il delitto*, cit., p. 2 ss.; ID., *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, p. 6; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., pp. 202-203. In giurisprudenza v. Cass., Sez. 3, n. 21187 del 18/5/2023, cit. Per una ricognizione critica delle principali posizioni emerse in dottrina sul significato della suddetta clausola anche al di fuori della previsione in esame, v. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario?*, in *Crim.*, 2015, p. 315 ss.; RAMACCI, *Prime osservazioni*, cit.; TROYER, *I nuovi reati ambientali "abusivi": quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio* instrumentum regni, in *Crim.*, 2015, p. 329 ss.

[13] Interessanti, sul punto, i rilievi di GARGANI, *op. ult. cit.*, p. 128, secondo cui il legislatore italiano, con l'introduzione della suddetta clausola, non ha adottato né un modello di tutela di funzioni amministrative, né un modello penalistico puro, bensì un paradigma intermedio, parzialmente sanzionatorio, di fonte europea: si richiede che il fatto incidente sui valori ambientali sia commesso in violazione della normativa europea o nazionale, ovvero dei corrispondenti provvedimenti amministrativi attuativi. Sulla diversità tra tali tecniche di incriminazione, v. anche MANNA, *Le tecniche*, cit., p. 655 ss.

[14] Sul confine tra le due fattispecie v., in particolare, CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di MANNA), Roma, 2016, p. 9; PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. Pen.*, n. 1/2017, p. 411. In giurisprudenza v. Cass., Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, S.F., in *Amb. Svil.*, n. 12/2016, p. 802 ss., con nota di CAVANNA,

Nel precisare che il deterioramento o la compromissione sono configurabili purché la situazione non diventi irrimediabile, se ne ricava che, fino a quando tale irreversibilità non si verifichi, le condotte che seguono l'atto iniziale non devono essere considerate un *post factum* non punibile, integrando piuttosto singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la consumazione del reato.

Ciò posto, possiamo ora esaminare con maggiore dettaglio le nozioni "deterioramento" e "compromissione" in cui può alternativamente sostanziarsi l'evento tipico, da subito oggetto privilegiato delle attenzioni della dottrina e della giurisprudenza.

Nel caso in esame, i giudici della terza sezione richiamano l'approccio maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il "deterioramento" rappresenta una condizione di squilibrio "strutturale" consistente nella "*riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole*"; la "compromissione", invece, implica una situazione di squilibrio "funzionale" connesso al decadimento dello stato o della qualità dei beni aggrediti[15].

Si comprende, pertanto, come i concetti di "deterioramento" e "compromissione" vengano anche qui intesi come un'endiadi utilizzata dal legislatore al fine di "*coprire ogni possibile forma di danneggiamento – strutturale ovvero funzionale – delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo*"[16]. Un'interpretazione, questa, che certamente non assicura un'adeguata selezione delle offese tipiche, ma che, al tempo stesso, proprio in ragione della genericità lessicale dei concetti utilizzati dal legislatore, appare del tutto plausibile e difficilmente sindacabile sul piano della tenuta argomentativa.

Delitto di inquinamento ambientale: prime indicazioni giurisprudenziali (nota a Cass. pen. n. 46170/2016), , nonché in *penalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2016, con nota di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*.

[15] Si tratta di un'interpretazione già affermatasi, in sede di legittimità, sin dalle prime applicazioni della disciplina e più volte ribadita nelle pronunce successive: v. Cass., Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, cit. In tale occasione, i giudici di legittimità, inaugurando una linea interpretativa che verrà confermata negli anni successivi, hanno escluso che l'interpretazione dei requisiti della fattispecie potesse essere ricavata facendo riferimento al significato attribuito agli stessi concetti in altre disposizioni normative. Secondo la Corte, infatti, il codice penale persegue finalità proprie e opera in un contesto distinto rispetto a quello degli altri atti normativi; inoltre, quando la legge n. 68 del 2015 ha inteso recepire concetti elaborati in altri ambiti, lo ha fatto in modo esplicito. Il problema, in particolare, ha interessato il concetto di "deterioramento significativo e misurabile", che compare anche nella definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 T.U.A.

[16] Cass., Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo, in *Foro It.*, n. 7-8/2017, p. 450. Analogamente MOLINO, *op. cit.*, p. 4 e ss.; PAVICH, *op. cit.*, p. 411. *Contra* DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, p. 148, secondo cui le due parole indicherebbero fenomeni non molto diversi, atteso che "*in termini concettuali al deterioramento equivale la compromissione*". Tale conclusione non è esclusa da PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma* in *lalegislazionepenale.eu*, 11 gennaio 2016, p. 11.

Del resto, il vero limite delle formule vaghe risiede proprio nella loro attitudine a "legittimare" interpretazioni tra loro anche molto distanti, tutte formalmente compatibili con la lettera della norma, con l'effetto finale di non consentire ai cittadini di individuare con certezza il confine tra ciò che è lecito e ciò che è vietato[17].

A questo punto, a fungere da "filtro selettivo" delle offese tipiche rimangono unicamente i requisiti della "significatività" e della "misurabilità" che devono connotare il deterioramento o la compromissione penalmente rilevanti[18]. Si tratta, difatti, di concetti "qualitativi" evidentemente rivolti a contenere l'ambito applicativo della fattispecie in esame, ma che appaiono parimenti inadeguati a svolgere detta funzione, o quantomeno a farlo assicurando gli *standard* di precisione richiesti dalla materia penale[19].

Viene spontaneo osservare, anzitutto, che sarebbe stato probabilmente più corretto invertire i due concetti, atteso che, sul piano logico, la "misurabilità" precede la "significatività". Al di là di tale inversione, ininfluente sul piano ermeneutico ma indicativo di una certa noncuranza del legislatore, ciò che risulta ancor più opportuno evidenziare è la necessità di ancorare l'interpretazione di tali due concetti a parametri oggettivi, di tipo naturalistico, piuttosto che richiedere valutazioni soggettive riconducibili alla percezione individuale del giudicante.

Chiarito ciò, alla luce di considerazioni sistematiche legate alla coesistenza del delitto di disastro ambientale e delle ipotesi contravvenzionali del T.U.A., risulta condivisa – anche nella sentenza in commento – l'idea secondo cui la "significatività", da un lato, non implichi l'irreversibilità del danno prodotto e, dall'altro, escluda la rilevanza del mero superamento dei valori-soglia di settore, così da collocare la fattispecie in esame in una zona intermedia, caratterizzata da incisività e rilevanza degli accadimenti lesivi. Nel caso di specie, essendosi riscontrati eventi lesivi aventi le suddette caratteristiche, appare corretta la riconduzione dei fatti ivi contestati nell'ambito di applicazione di tale norma, non potendosi accogliere la richiesta, avanzata dalla difesa, di procedere

[17] Sul punto, tra le tante, può essere nuovamente richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 327 del 2008, che ha ribadito la duplice funzione del principio di determinatezza: "*garantire la concentrazione nel potere legislativo della produzione della* regula iuris*"* e "*assicurare al destinatario del precetto penale la conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è vietato*".

[18] È questa la funzione che la Corte di cassazione attribuisce ai due requisiti in questione. V., Cass., Sez. 3, n. 39759 del 20/10/2022, A.A. ed a., in *rivistagda.it*, 2023, p. 1 ss., con nota di LO MONTE, *Il concetto di «misurabilità» (art. 452* bis *c.p.) all'attenzione dei giudici di legittimità: ovvero lo sforzo inane del Supremo Collegio per la «quadratura del cerchio»*.

[19] V., in particolare, CORNACCHIA, *op. cit.*, p. 105 e RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p. 7, che si soffermano, senza in verità "drammatizzare" la questione, sulla inevitabile vaghezza dei parametri non numerici.

a una loro riqualificazione all'interno delle corrispondenti ipotesi contravvenzionali previste nel T.U.A., basate su mere violazioni formali.

Opportuna, peraltro, la precisazione, operata in dottrina, secondo cui la "significatività" va analizzata sia sul piano temporale che su quello della gravità dell'offesa. In particolare, sul piano temporale, si propone di distinguere tra condotta ed evento, potendovi essere contaminazioni di breve durata capaci di creare effetti gravi e irreversibili; la gravità dell'inquinamento andrebbe invece valutata alla luce intensità ed estensione degli effetti, variabili a seconda dell'oggetto materiale sul quale cade la contaminazione[20].

Ciò posto, sembra comunque condivisibile il rilievo, acutamente formulato in giurisprudenza e in dottrina, secondo cui detto attributo assolve realmente la funzione di "*elevare il grado di offensività dell'evento delittuoso*"[21] laddove riferito al "deterioramento" dell'ambiente, rappresentando quest'ultimo un concetto suscettibile di abbracciare anche forme lievi di danno; diversamente, la "compromissione", specie se rapportata a macro-entità come ad es. gli "ecosistemi" o le "biodiversità", implica di per sé un danno di massima gravità, sicché ritenere che essa, per essere punibile ai sensi del 452-*bis* c.p., debba essere anche "significativa", rischia di attribuire a detta fattispecie un gigantismo offensivo difficilmente accertabile in concreto[22].

Anche con riguardo alla "misurabilità" degli effetti, la pronuncia in esame si allinea all'approccio largamente maggioritario in giurisprudenza secondo cui il legislatore, con tale requisito, intende riferirsi "soltanto" all'astratta possibilità di valutazione numerico-quantitativa del fatto di inquinamento, ma "*non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata*"[23]. Non è escluso, si badi bene, che in taluni casi potrebbe risultare necessario procedere a verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza e l'entità della compromissione o del deterioramento di singole matrici ambientali ovvero di un intero ecosistema,

[20] RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p. 6.
[21] V., ancora, Cass., Sez. 3, n. 39759 del 20/10/2022, cit.
[22] Così CATENACCI, *L'introduzione*, cit., p. 36.
[23] V., ancora, Cass., Sez. 3, n. 39759 del 20/10/2022, cit. Allo stesso modo, non è richiesto di rifarsi a eventuali parametri fissi imposti da specifiche disposizioni, il cui superamento, peraltro, come è noto, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per il bene protetto. V., tra le altre, Cass., Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, cit. In dottrina v. RAMACCI, *Prime*, cit.; RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p. 7, che opportunamente rilevano come in presenza di valori-soglia che definiscano una parallela fattispecie contravvenzionale, il giudice deve comunque verificare il loro superamento ai fini dell'applicazione della fattispecie delittuosa, fermo restando che, in caso di esito positivo, ciò non costituirà di per sé prova del pericolo concreto o del danno. Per una accurata ricostruzione della categoria concettuale delle soglie di punibilità v. PENCO, *Soglie di punibilità ed esigenze di sistema*, Torino, 2023, *passim*.

ma si tiene conto della sussistenza di situazioni nelle quali il pregiudizio ambientale risulti di macroscopica evidenza, al punto da rendere superflue simili verifiche[24].

Bisogna nondimeno osservare che, assecondando questa chiave di lettura, senz'altro consentita da un dato testuale piuttosto plurivoco, non appare remoto il rischio di una *interpretatio abrogans* del requisito in esame, atteso che risulta arduo immaginare quali forme di compromissione o deterioramento non siano almeno astrattamente suscettibili di quantificazione, a meno di non ipotizzare che il legislatore abbia inteso escludere dal perimetro applicativo i fenomeni "incommensurabili"[25]. Si condivide, dunque, l'opinione di quanti ritengono necessario "affinare" tale impostazione, assumendo che il requisito della misurabilità suggerisca in ogni caso un metodo d'indagine, fondato su parametri scientifici, che consenta di verificare lo stato del bene giuridico tutelato prima e dopo la condotta di inquinamento e, di conseguenza, di accertare l'entità dell'evento lesivo[26]. Ciò risulta vieppiù necessario in un contesto normativo segnato da una così evidente carenza di tassatività, ove non pare ammissibile fare a meno di un simile accertamento, neppure nei casi di "macroscopica evidenza" del danno.

Al giudice di merito, pertanto, si impone una valutazione complessiva dei dati acquisiti, che tenga conto, per esempio, della frequenza e gravità del superamento dei valori soglia, della persistenza nel tempo degli effetti prodotti dalla condotta, dei costi e tempi di recupero e ripristino, *etc*. In tal senso, i giudici della Terza Sezione hanno ritenuto ineccepibile l'operato della Corte d'Appello di Roma, la quale ha rilevato la sussistenza dei predetti parametri, dando conto, anche mediante riscontri tecnici e non solo visivi, della presenza di olii non solo sulla superficie delle matrici ovvero del suolo di sversamento, ma anche all'interno delle stesse.

Un'ultima notazione merita di essere formulata con riguardo all'oggetto della condotta, costituito, nel caso di specie, dal "suolo" e dal "sottosuolo". In proposito, si è osservato come il legislatore caratterizzi dette matrici in termini quantitativi, richiedendo che l'inquinamento interessi porzioni "estese" o "significative", impiegando così formule inevitabilmente elastiche. Pur comprendendone la necessità in un ambito connotato da forte variabilità fattuale, non si può non

[24] V., da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 18934 del 20/4/2017, C.E. ed a., in *ambientediritto.it*.
[25] Quest'ultima possibilità è provocatoriamente prospettata da VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Amb. Svil.*, n. 1/2017, p. 5 ss.
[26] L'opportunità di una valutazione comparativa sullo stato del bene "prima" e "dopo" la condotta di inquinamento è suggerita da SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.* 68, cit., 205. Sulla necessità di seguire un metodo di indagine basato su parametri scientifici v. MELZI D'ERIL, *op. cit.*, p. 48 e MOLINO, *op. cit.*, p. 5.

rilevare come ciò finisca per demandare ancora una volta alla giurisprudenza il compito di tracciare, *ex post*, i confini applicativi della fattispecie[27].

3. Il "ravvedimento operoso" tra intenzione e risultato.

Le statuizioni inerenti alla fattispecie premiale di cui all'art. 452-*decies* c.p. rappresentano certamente il profilo di maggiore interesse della pronuncia in commento. Come già accennato, a differenza della previsione incriminatrice sopra esaminata, che può già vantare una ben solida elaborazione giurisprudenziale, l'attenuante *de qua*, invero poco esplorata anche in dottrina, non è stata ancora oggetto di un'effettiva sperimentazione applicativa.

Conviene ricordare che tale previsione, rubricata "ravvedimento operoso", è stata introdotta dalla legge n. 68 del 2015 e contiene due circostanze attenuanti ad effetto speciale, legate alla condotta postdelittuosa del reo, applicabili ai delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI-*bis* c.p., nonché al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 aggravato ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p.

In particolare, il primo comma prevede una riduzione della pena dalla metà ai due terzi per "*colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi*"; e ancora, una riduzione da un terzo alla metà "*nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*".

Si tratta, pertanto, di una fattispecie premiale che contiene modalità alternative di condotta sia di natura sostanziale, cioè tali da incidere sull'offesa in precedenza prodotta, sia di tipo processuale, risolvendosi in un aiuto all'attività dell'autorità di polizia o giudiziaria[28]. In questi termini, essa riproduce un modello di intervento sempre più diffuso nella nostra legislazione, tipico della legislazione "emergenziale", ma anche di quei settori in cui le esigenze di prevenzione dell'offesa a beni di rango apicale consigliano al legislatore non solo un'anticipazione della tutela penale, ma anche

[27] Anche nel caso di specie, la Corte di cassazione si è limitata a indicare "*l'estensione, notevole, dell'area interessata da tale presenza di inquinanti liquidi, tra zona pavimentata e una porzione anche di nudo terreno*" (v. punto 2 dei "Considerato in diritto"), senza fornire più dettagliate indicazioni.

[28] Parla di circostanze "a geometria variabile" SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di MANNA), cit., p. 121. Sulla differenza tra ravvedimento sostanziale e processuale v. TOSCANO, Post crimen patratum. *Contributo ad uno studio sistematico sulle ipotesi di ravvedimento postdelittuoso*, Torino, 2022, spec. p. 401 ss.

di affiancare alle norme incriminatrici delle apposite norme premiali che, a seguito della violazione del precetto primario, mirano a incentivare specifiche condotte del reo, in chiave *lato sensu* riparativa.

In tale ordine di idee, la materia ambientale si propone quale ambito elettivo di siffatta strategia di intervento, trattandosi di uno dei settori in cui l'interesse alla punizione dell'autore del fatto risulta largamente secondario rispetto alla possibilità di ottenere dallo stesso una sia pur tardiva conformazione al precetto violato che assicuri la neutralizzazione del pericolo insorto. Non bisogna infatti trascurare che, forse mai come in questo settore, l'autore del fatto si trova in una posizione privilegiata per neutralizzare o riparare gli effetti pregiudizievoli della propria condotta, sicché, nella prospettiva di assicurare la massima tutela del bene ambiente, il suo intervento viene incoraggiato perché non solo particolarmente efficace, ma molto spesso indispensabile.

Non sorprende perciò constatare come, al di là della previsione in commento, la tendenza a utilizzare la categoria della (non) punibilità come fattore propulsore di condotte riparatorie risulti variamente diffusa e consolidata *in subiecta materia*[29].

Nel caso di specie, come anticipato, i ricorrenti invocavano l'applicazione dell'attenuante *de qua* asserendo la ritenuta integrazione dei presupposti della prima delle condotte ivi contemplate, cioè l'essersi adoperati per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori. In particolare, nella prospettazione dei ricorrenti, sarebbe provato – attraverso le dichiarazioni di un teste – che gli stessi abbiano collaborato alla messa in sicurezza in corso nelle aree oggetto di imputazione.

La Corte di cassazione, tuttavia, rigetta anche tale motivo di ricorso, osservando "*che l'espressione "adoperarsi per" ben può essere intesa anche nel senso […] di "salvaguardare", come tale implicante un risultato*".

Il punto, evidentemente, rappresenta uno snodo decisivo – non solo nel caso di specie – ai fini dell'individuazione delle concrete *chances* applicative di siffatta attenuante, chiamando in causa valutazioni che investono il "ruolo" che a detta norma si intende assegnare nelle complessive strategie di tutela del bene ambiente.

[29] Sulle logiche premiali che attraversano il diritto penale ambientale, indispensabile il rinvio a DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio* de iure condito *e* de iure condendo, Torino, 2020, spec. p. 59 ss. Sui più recenti interventi del legislatore in tale direzione v., AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspicati correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in *lexambiente.it,* 29 gennaio 2023, p. 1 ss. Al contempo, la dottrina non ha mancato di segnalare i tratti del "diritto penale di lotta" emersi nella materia *de qua*, ravvisabili sia sul versante legislativo che, soprattutto, su quello giurisprudenziale: così RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo d'autore*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 2/2020, p. 1081 ss.

Il dubbio ermeneutico sorge anche in ragione di una poco perspicua formulazione della disposizione che, per stessa ammissione della Corte di cassazione, risulta "*obiettivamente suscettibile di interpretazioni riduttive valorizzanti la mera buona volontà disgiunta dal risultato*". Cionondimeno, nella prospettiva accolta dai giudici di legittimità, una simile lettura deve essere respinta sia in ragione del "*più consistente effetto attenuante della pena assegnato alla prima parte del comma 1 dell'art, in parola (riduzione dalla metà a due terzi)*", che della "*prospettiva di risultato*" perseguita dal legislatore, la quale impedirebbe di dare rilievo alla mera attivazione del reo priva di ogni effetto.

Un siffatto esito interpretativo viene dunque sostenuto con dovizia di argomentazioni e appare certamente plausibile alla luce del tenore letterale della norma e del *favor reparationis* che ispirerebbe la medesima. A supporto delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione potrebbe poi richiamarsi il testo originario della proposta di legge che ha condotto alla riforma degli ecoreati, ove si faceva ricorso alla formula "*per chi si adopera al fine di evitare*", espressione che, con ancora maggiore evidenza rispetto al testo vigente, sembrava escludere la necessità del conseguimento di un risultato concreto[30]. La modifica successivamente intervenuta potrebbe allora essere letta come indice di una precisa scelta chiarificatrice del legislatore, orientata a subordinare il riconoscimento del beneficio premiale all'effettivo conseguimento del risultato auspicato.

Cionondimeno, ad uno sguardo più attento, le conclusioni dei giudici di legittimità paiono comunque esporsi a non trascurabili riserve critiche, sulle quali è ora necessario soffermarsi.

Una prima "asimmetria" sembra emergere già dalla lettura della disposizione in esame: mentre nella prima ipotesi il legislatore premia il reo che "*si adopera per evitare*", nella seconda si richiede espressamente che l'agente provveda "concretamente" alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi[31], avverbio peraltro ripetuto nella successiva ipotesi di ravvedimento c.d. processuale. Tale circostanza, di per sé, sembrerebbe lasciar intendere che nel primo caso il legislatore richieda solamente l'effettività dell'impegno e non già dell'esito conseguito, esigendosi un risultato "concreto" solo nelle altre ipotesi contemplate dalla previsione in esame.

[30] V. *Lavori preparatori* della riforma degli ecoreati del 2015, disponibili in *documenti.camera.it*

[31] Su siffatta ipotesi, non direttamente oggetto di scrutinio dei giudici nella sentenza *de qua*, ci limitiamo a rinviare alle osservazioni di DE NOZZA, *Il diritto dell'ambiente nella prospettiva della tutela amministrativa e penale* in *sistemapenale.it.*, 26 novembre 2024, p. 27, il quale osserva che "*la norma in commento richiama l'operazione di messa in sicurezza complessivamente intesa, senza, quindi, fare distinzioni tra quella d'emergenza, quella operativa e quella permanente*", aggiungendo come la norma la norma dia "*rilievo anche alla sostenibilità economica dell'operazione di ripristino dello stato dei luoghi* stricto sensu *inteso*".

Indicazioni ancora più significative in tale direzione sembrano poi essere suggerite da un'interpretazione in chiave sistematica.

Giova sul punto ricordare che l'"*adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori"* costituisce una formula piuttosto ricorrente nell'ambito delle fattispecie premiali legate alla condotta postdelittuosa del reo, già a partire dalla previsione generale di cui all'art. 62, n. 6, c.p., che collega il premio all'adoperarsi del reo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, accompagnando tale espressione con l'avverbio "efficacemente".

Tale ultima puntualizzazione, secondo l'interpretazione pacificamente accolta in dottrina, manifesta la necessità di riservare il premio a quanti raggiungono un risultato concreto di tutela che, viceversa, non sarebbe richiesto[32]. Non può dunque considerarsi privo di rilievo il fatto che, nella fattispecie di cui all'art. 452-*decies* c.p., il legislatore non abbia puntualizzato la necessità di un "efficace" adoperarsi del reo.

In tal senso, peraltro, sembra condurre il raffronto con altre previsioni speciali di recente introdotte nella legislazione penale.

Senza indugiare sulla vasta congerie di fattispecie premiali presenti nel nostro ordinamento in cui il legislatore si è premurato di precisare la necessità di riservare il trattamento *in mitius* a quanti si siano "efficacemente adoperati" nella direzione auspicata[33], può essere qui sufficiente richiamare la circostanza attenuante di cui all'art. 323-*bis*, comma 2, c.p., introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 (cioè cinque giorni dopo rispetto alla previsione in esame) nell'ambito dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale fattispecie prevede una riduzione della pena da un terzo a due terzi "*per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite*". Risulta, dunque, difficile ipotizzare che lo stesso legislatore abbia negligentemente omesso di precisare l'esigenza di un risultato effettivo nell'ipotesi del 452-

[32] Si veda, per tutti, MADDALENA, voce *Ravvedimento operoso*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 753. Una simile interpretazione, del resto, risulta in linea con la lettura in chiave oggettiva dell'attenuante in questione, affermatasi soprattutto a partire dalla pronuncia della Corte costituzionale del 23 aprile 1998, n. 138. Già prima della sentenza della Corte costituzionale, si era pronunciata in questo senso anche la giurisprudenza di legittimità: v. Cass., 30/11/1989, in *Riv. Pen.*, 1991, p. 195.

[33] Per una ricognizione sistematica di siffatte ipotesi, oltre al già citato volume di TOSCANO, Post crimen patratum, cit., si veda anche SCHIRÒ, *Le condotte penalmente meritevoli*, Torino, 2024.

decies c.p.; ben più plausibile, al contrario, che egli abbia deliberatamente scelto di non imporre tale requisito nel ravvedimento operoso in materia ambientale[34].

Del resto, anche le ragioni dell'efficienza a cui pure la norma in esame si ispira non contrastano con un simile esito interpretativo. È verosimile l'idea, sostenuta dalla Corte nella sentenza in commento, secondo cui, in una logica efficientista, l'adoperarsi infruttuoso non sarebbe utile a giustificare la (significativa) attenuazione del trattamento sanzionatorio riconosciuto da tale previsione. Allo stesso tempo, tuttavia, si potrebbe ritenere che addossare al reo l'onere del risultato concreto rischierebbe di indebolire la forza incentivante della norma e che, pertanto, sia più "utile" considerare tale previsione come un'obbligazione "di mezzi" e non "di risultato"[35].

Per tali ragioni, pare, dunque, doversi privilegiare l'interpretazione, già suggerita dai primi commentatori, secondo cui non è necessario che il contributo richiesto dimostri concreta utilità, risultando sufficiente la "buona volontà" del trasgressore oggettivamente manifestata e non del risultato finale[36]. Beninteso, ciò non vuol dire che possa premiarsi qualunque iniziativa del reo di segno antagonista al reato commesso, dovendosi comunque circoscrivere l'applicazione dell'attenuante a quelle iniziative concrete e idonee a interrompere l'*iter* criminoso.

Quanto, poi, al termine utile per realizzare la condotta richiesta dal legislatore ai fini della concessione dell'aggravante, non espressamente indicato dal legislatore rispetto alla condotta postdelittuosa in esame, i giudici di legittimità giungono alla conclusione che comunque il reo debba essersi attivato quantomeno anteriormente all'inizio del dibattimento.

Viene, in proposito, rilevato che, per l'ipotesi successiva di "*messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi*", la stessa disposizione indica espressamente il termine ultimo della dichiarazione di apertura del dibattimento, cui si collega, ove le predette attività siano ancora "*in corso di esecuzione*", anche una sospensione del procedimento. Si sottolinea, a riguardo, che lo stesso secondo comma dell'art. 452-*decies* c.p. estende la sospensione del procedimento alle "*attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione*", così comprendendo anche le iniziative, qui in esame, che evitino che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori. Da qui, la necessità che

[34] Simile risultato, per esempio, non viene richiesto nella già richiamata fattispecie di cui all'art. 630, comma 5, c.p., che contiene la medesima formula della disposizione in esame. Cfr. PALAZZO, *La recente legislazione penale,* Padova, 1985, p. 208.

[35] Così, con riferimento alla fattispecie di c.d. "dissociazione attuosa" di cui all'art. 8, d.l. n. 152/1991 (oggi art. 416-*bis*.1, comma 3, c.p.), BERARDI, *Le sanzioni "premiali" nel diritto penale: "dissociazione", "collaborazione" e loro effetti*, in *Commentario sistematico al Codice Penale. Persone e sanzioni* (a cura di RONCO), vol. III, Bologna, 2006, p. 494. ss.

[36] Cfr. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., p. 218.

anche le iniziative che evitino che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori si realizzino prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Si tratta di una lettura pienamente condivisibile, anche considerato che l'esigenza di contenere i limiti temporali dell'azione riparatoria appare coerente con le peculiarità del bene ambiente e con la necessità di adoperarsi per una reintegrazione "utile", evidentemente compromessa in principio in caso di intervento tardivo.

4. Spunti di riforma per una maggiore valorizzazione del premio nei delitti contro l'ambiente.

Alla luce delle considerazioni svolte, pur nella varietà di soluzioni prospettabili nell'esegesi della fattispecie di cui all'art. 452-*decies* c.p., ciò che appare incontestabile è la scarsa attrattività che tale previsione ha sin qui dimostrato.

Sotto tale profilo, la sentenza in commento, a prescindere dal grado di condivisione delle soluzioni cui perviene, offre senza dubbio utili indicazioni a riguardo, ma rappresenta soprattutto un'opportunità preziosa per interrogarsi, anche astraendo dal caso concreto, sulle effettive potenzialità applicative delle previsioni premiali nell'ambito dei delitti ambientali.

Quanto alle cause del limitato impiego di tale previsione, queste sono certamente molteplici e non adeguatamente sondabili in questa sede[37].

Tra queste, la disamina svolta ha certamente messo in primo piano l'oscurità del dettato normativo, che, essendo foriera di incertezza applicativa, contribuisce di per sé, ed in modo significativo, a indebolire la forza incentivante del premio. Deve, in proposito, considerarsi che, a fronte di condotte postdelittuose non sufficientemente tipizzate, l'opzione premiale rimane eccessivamente esposta alla valutazione discrezionale del giudice, così perdendo l'affidabilità necessaria per incentivare il reo a ravvedersi. Sotto tale profilo, una descrizione più determinata dei presupposti della fattispecie premiale potrebbe senz'altro rafforzare l'efficacia della norma nel promuovere comportamenti riparatori.

In secondo luogo, un'ulteriore causa può essere individuata nell'effetto attenuante – e non già esimente – collegato alla condotta *post crimen patratum*. Per quanto la riduzione di pena prevista da

[37] Sui criteri che possono orientare la scelta del legislatore in merito alla tipologia di beneficio da riconnettere al comportamento postdelittuoso del reo v. TOSCANO, *op. cit.*, p. 123

tale fattispecie sia tutt'altro che irrisoria[38], non pare comunque azzardato ritenere che la stessa non risulti comunque sufficientemente "attrattiva" da incentivare il ravvedimento operoso del reo.

Al contempo, è evidente che un'eventuale modifica della fattispecie in chiave esimente debba essere vagliata con la massima prudenza, rifuggendo da semplificazioni concettuali che potrebbero risultare fuorvianti e disfunzionali. Occorre, infatti, a tacer d'altro, considerare l'impatto delle ipotesi di non punibilità sopravvenuta sull'efficacia generalpreventiva delle scelte incriminatrici e sulla complessiva razionalità del sistema[39]. Nel caso di specie, evidentemente, il legislatore non ha ritenuto che la controcondotta del reo fosse in grado di sovvertire il giudizio sulla "meritevolezza di pena" insito nella tipicità del fatto.

Si tratta di una scelta che, rispetto alla fattispecie di "inquinamento ambientale", può considerarsi pienamente giustificata sia in termini politico-criminali che di proporzionalità della risposta sanzionatoria, specie avendo riguardo alla gravità di tale delitto. Al contempo, tuttavia, occorre ricordare che la circostanza in esame determina il medesimo effetto attenuante in relazione a tutti i delitti del Titolo VI-*bis*, tra i quali rientra anche la fattispecie di cui all'art. 452-*quinquies* c.p., che punisce l'inquinamento e il disastro ambientale realizzati con colpa.

Proprio tale configurazione "unitaria" della fattispecie attenuante, a ben vedere, appare meno convincente, non solo perché finisce per equiparare sul versante premiale situazioni profondamente eterogenee, ma anche perché risulta eccessivamente "rigorosa" nei confronti di quanti abbiano commesso un delitto ambientale per colpa e si attivino concretamente, secondo le modalità previste dal legislatore, in direzione antagonista al reato. In tali ipotesi, in cui manca a monte una volontà criminosa del soggetto agente, sarebbe forse più equo valorizzare il premio nella sua massima estensione, rafforzando così l'incentivazione di interventi riparatori da parte del reo, quanto mai utili e necessari in simili contesti.

In questa direzione, in verità, si era già orientata una proposta avanzata dalle Commissioni riunite di Giustizia e Ambiente del Senato nel corso dei lavori preparatori, le quali avevano ipotizzato l'introduzione di un secondo comma all'art. 452-*decies* c.p., che prevedeva una causa di non punibilità sopravvenuta in riferimento alle condotte colpose punite nel titolo VI-*bis* c.p.[40]. A ciò si

[38] Si consideri, peraltro, l'operatività della previsione di cui all'art. 63, comma 3, c.p., che in relazione alle circostanze ad effetto speciale prevede che "*l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta*".
[39] V., ancora, TOSCANO, *op. cit.*, spec. p. 43 ss.
[40] Si veda il d. d .l. S. 1345-B "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", reperibile in *senato.it*.

aggiunga che anche nel codice tedesco, che è stato assunto a modello dal nostro legislatore[41], è prevista una tale differenziazione del premio tra delitti dolosi e colposi contro l'ambiente. Il § 330b, Abs. 1, *StGB*, introdotto nel 1980 e inserito nel Titolo XXIX relativo ai delitti contro l'ambiente ("*Straftaten gegen die Umwelt*"), consente infatti al giudice, con riguardo alle fattispecie dolose, di ridurre la pena (§ 49, Abs. 2, *StGB*) ovvero di rinunciare alla stessa qualora il reo abbia volontariamente scongiurato il pericolo ovvero rimosso la situazione da lui causata prima che ne derivi un danno di rilevante entità; diversamente, per le ipotesi colpose, si prevede unicamente la non punibilità.

Per quanto un simile intervento non possa considerarsi integralmente risolutivo delle molteplici criticità manifestate dalla fattispecie premiale in esame, esso senza dubbio rappresenterebbe, quantomeno con riferimento agli illeciti colposi, un significativo passo avanti nella valorizzazione delle condotte riparatorie, contribuendo ad assicurare una più efficace tutela dell'ambiente, senza compromettere la complessiva razionalità del sistema.

[41] V. *supra* nota 2.